

Statuto dell'Associazione Musicale PLAY LOUD!

allegato A)

Art.1 – Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore), l'associazione musicale e culturale, senza scopi di lucro, denominata "**Associazione Musicale PLAY LOUD!**", di seguito denominata Associazione.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "**Associazione Musicale PLAY LOUD! Ente del Terzo Settore**".

1.2. L'Associazione ha sede Firenze in Via Ungheria n. 1.

Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Firenze, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

1.3. L'Associazione non ha fine di lucro, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da persone e enti liberamente associati.

1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopo

2.1. L'Associazione, le cui finalità sono indicate nello statuto, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa opera per la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma, nonché per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi in Italia ed all'estero.

2.2. Scopo dell'Associazione è in particolare:

- promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
- promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
- promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
- favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento;
- fornire il sostegno ad organismi pubblici, privati e associativi che si occupano di attività nel settore della cultura musicale, nonché in attività culturali e/o spettacolistiche, anche mediante la devoluzione ai medesimi dei propri introiti.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, ricevere atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, e compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili e immobili da destinare all'attività sociale; potrà inoltre

compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art.3 – Attività

3.1. L'Associazione svolge in via principale o esclusiva, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

1. promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani;
2. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
3. promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
4. svolgere attività editoriale e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione di periodici, riviste, testi musicali ecc., per la diffusione e divulgazione dell'attività dell'Associazione;
5. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
6. collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
7. stipulare contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;
8. svolgere ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

9. allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni musicali, culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e solo occasionalmente ai terzi;
10. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art.4 – Soci

4.1. Sono soci dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci allievi e i soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva.

I soci sostenitori sono persone fisiche o enti che versano annualmente una quota associativa a titolo di contributo volontario appositamente deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I soci allievi sono persone fisiche che partecipano attivamente ai corsi organizzati dall'Associazione previa iscrizione.

L'Associazione, attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo, può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per particolari meriti artistici, culturali o sociali. I soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

4.2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Possono essere soci dell'Associazione i soggetti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli quali persone fisiche, soggetti collettivi ed enti pubblici o privati che accettino gli scopi sociali, di qualsiasi nazionalità, che non abbiano interessi contrastanti con l'Associazione e che operino per il raggiungimento delle sue finalità.

I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all'Associazione.

4.3. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione, né è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente.

Chiunque intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

4.5. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.6. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità. La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni, sarà comunicata all'interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione.

Art.5 – Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci persone fisiche maggiorenni e i soci diversi dalle persone fisiche hanno diritto di voto. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa,

5.3. La Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali, fatto salvo il rimborso delle spese documentate per incarichi assegnati da uno o più organi dell'Associazione.

5.4. L'Associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

5.6. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività; tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

5.7. I soci dell'Associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell'Associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi dell'Associazione che comporterebbe l'esclusione dall'Associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

Art.6 – Recesso ed esclusione del socio

6.1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

6.2. Il socio può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.3. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per morosità protrattasi senza giustificato motivo per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- quando il socio svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

6.4. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato. L'esclusione diventa operante dall'annotazione della relativa delibera nel libro soci.

6.5. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.6. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 – Gli organi sociali

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice – Presidente;
- il Segretario /Tesoriere;
- l'Organo di controllo (se previsto, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs. 117/2017)
- l'Organo di revisione (eventuale).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell'espletamento di incarichi per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art.8 – L'Assemblea

8.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- invio di lettera cartacea o posta elettronica al recapito risultante dal libro degli associati e/o di pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o altro mezzo di telecomunicazione purché sia verificabile la trasmissione, almeno 10 giorni prima della convocazione;
- ovvero con l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 20 giorni prima della convocazione.

L'Assemblea si riunisce inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati o in ogni caso dall'Organo di controllo se nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

È previsto l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa alla riunione.

8.2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'orario e la sede ove si tiene la riunione.

8.3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice – Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

8.4. La nomina del Segretario, in assenza di quello in ruolo, viene fatta dal Presidente dell'Assemblea.

8.5. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

8.6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, salvo quanto previsto al punto 8.12.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell'Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

8.7. L'Assemblea ordinaria

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera le esclusioni dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

8.8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

Sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8.9. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione, con un numero massimo di tre deleghe.

8.10. Gli interventi e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunti in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

8.12. L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria le delibere aventi per oggetto:

- l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto, con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario /Tesoriere.

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

9.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica, da spediti non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

9.3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo e il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l'ammissione dei nuovi soci e l'esclusione degli associati da ratificare dell'Assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione, tramite cooptazione. I componenti cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea successiva al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione dei componenti cessati; chi venga eletto in luogo dei componenti cessati dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i componenti cessati.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione, per cui quelli rimasti in carica debbono nominare la commissione elettorale e convocare l'Assemblea perché provveda in tal senso.

Art.10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere Assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2 Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.12 – Il Segretario/Tesoriere

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente

12.2. In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art.13 – Organo di controllo e Revisore

13.1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

13.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la normativa vigente. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo.

13.4. Il revisore è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Art.15 – Patrimonio e risorse economiche

15.1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili ed immobili;
2. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

3. erogazioni, donazioni e lasciti.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

15.3. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
10. rendite patrimoniali;
11. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
12. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

15.4. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

15.5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16 – Bilancio consuntivo e bilancio sociale

16.1. L'esercizio sociale va dal giorno 1° gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio direttivo corredato da apposita relazione e, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, se nominato, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.5. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art.17 – Libri sociali obbligatori

17.1. L'Associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Eventuale registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione.

Art.18 – Volontari

18.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

18.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

18.5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

18.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art.19 - Convenzioni

19.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - Personale retribuito

20.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

20.2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art.21 – Scioglimento

21.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

21.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

21.3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, la devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata, sentito l'organismo di controllo, con finalità di pubblica utilità a favore di enti o associazioni con finalità similari ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 22 – Controversie

22.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

Art. 23 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni scritte agli associati devono essere effettuate agli indirizzi, anche di posta elettronica, comunicati in sede di ammissione e risultanti dal libro degli associati.

Art. 24 – Rinvio a leggi

24.1. In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell'Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo.

24.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Letto firmato e sottoscritto.

I fondatori

- Bruschi Lucia

- D'Aiuto Mariangela

- Miniati Claudio

- Materassi Alessandro